SENTENZA DELLA CORTE
25 febbraio 1988 *

Nella causa 427/85,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Friedrich-Wilhelm Albrecht, assistito dall'avv. Heinrich Hüchting, del foro di Brema, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Kremlis, membro dell'ufficio legale della Commissione, Kirchberg, Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig. Martin Seidel, Ministerialrat presso il Ministero federale degli affari economici, e dal sig. Horst Teske, Ministerialrat presso il Ministero federale della giustizia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la cancelleria dell'ambasciata della Repubblica federale di Germania, 20-22, avenue Émile-Reuter,

convenuta,

causa avente ad oggetto il ricorso mirante a far dichiarare, in base all'art. 169 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, che la Repubblica federale di Germania è venuta meno, in fatto di libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, agli obblighi impostile dal trattato CEE e dalla direttiva del Consiglio 22 marzo 1977, n. 77/249/CEE, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati,

LA CORTE,

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G. Bosco e J. C. Moitinho de Almeida, presidenti di sezione, T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann, Y. Galmot, C. Kakouris, R. Joliet, T. F. O'Higgins e F. Schockweiler, giudici,

avvocato generale: J. L. da Cruz Vilaça
cancelliere: B. Pastor, amministratore

* Lingua processuale: il tedesco.

vista la relazione d'udienza e a seguito della trattazione orale dell'8 luglio 1987,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 3 dicembre 1987,

ha pronunziato la seguente

Sentenza

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 23 dicembre 1985, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell'art. 169 del trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno, in fatto di libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, agli obblighi impostile dal trattato CEE e dalla direttiva del Consiglio 22 marzo 1977, n. 77/249, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78, pag. 17).

2 In particolare la Commissione rimprovera alla Repubblica federale di Germania di aver emanato, per l'attuazione della direttiva n. 77/249, la legge 16 agosto 1980 (BGBl. I, pag. 1453), la quale nell'art. 4 dispone:

a) che l'avvocato di un altro Stato membro il quale, nell'ambito della prestazione di servizi, eserciti nella Repubblica federale di Germania le attività relative alla rappresentanza e alla difesa di un cliente in giudizio, può agire solo di concerto con un avvocato tedesco anche nei casi in cui il diritto tedesco non prescrive l'assistenza obbligatoria di un avvocato;

b) che l'avvocato tedesco con il quale l'avvocato prestatore di servizi deve concertarsi dev'essere a sua volta mandatario ad litem o difensore nell'ambito della causa;

c) che inoltre l'avvocato prestatore:

— può intervenire durante la trattazione orale o all'udienza soltanto se accompagnato da detto avvocato tedesco e

— può, in qualità di difensore, visitare un detenuto soltanto se accompagnato dall'avvocato tedesco e può corrispondere con un detenuto solo tramite l'avvocato tedesco;

d) che la prescritta concertazione dev'essere provata ogni volta che un atto è compiuto; che sono nulli gli atti dell'avvocato prestatore compiuti in violazione delle precitate disposizioni o al compimento dei quali non è fornita la prova della concertazione; che in sede di trattazione orale o all'udienza la concertazione si considera effettivamente sussistere se l'atto non viene revocato o modificato immediatamente dall'avvocato tedesco;

e) che, nei casi in cui è obbligatoria la rappresentanza da parte di avvocati iscritti nell'albo dell'organo giurisdizionale adito, dev'essere applicato l'art. 52, n. 2, della legge federale relativa alla professione d'avvocato (Bundesrechtsanwaltsordnung).

3 Le censure della Commissione riguardano il modo in cui la normativa tedesca attua la direttiva n. 77/249 (in prosieguo: la « direttiva ») per quanto riguarda il dovere di « concertazione » imposto all'avvocato stabilito in un altro Stato membro che eserciti attività nel territorio tedesco come prestatore di servizi. La nozione « concertazione » è basata sull'art. 5 della direttiva, a tenore del quale, « per l'esercizio delle attività relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio di un cliente », gli Stati membri possono imporre agli avvocati prestatori di servizi di « agire di concerto » con un avvocato che eserciti dinanzi al giudice adito e che sarebbe in caso di necessità responsabile nei confronti di detto giudice, oppure con un « procuratore » o con un « avoué » che eserciti dinanzi ad esso.

4 La controversia verte su tre diversi problemi, e cioè sull'ambito della concertazione, sulle modalità della concertazione e sulla territorialità della rappresentanza processuale.

5 Per una più ampia esposizione delle disposizioni della direttiva e della normativa tedesca, nonché degli antefatti e dei mezzi e degli argomenti delle parti, si rinvia alla relazione d'udienza. Detti elementi del fascicolo sono menzionati in prosieguo solo se necessario al ragionamento della Corte.

A — L'ambito della concertazione

6 A norma dell'art. 4 della precitata legge tedesca 16 agosto 1980 (in prosieguo: la « legge del 1980 »), l'obbligo di agire di concerto con un avvocato stabilito nella Repubblica federale di Germania vale qualora l'avvocato prestatore di servizi intenda intervenire in giudizio « in qualità di rappresentante o difensore di un cliente » nei procedimenti giudiziari nonché in taluni procedimenti amministrativi.

7 Secondo la Commissione, la citata disposizione detta una definizione troppo ampia dell'ambito in cui è prescritta la concertazione con un avvocato tedesco, per quanto attiene non solo all'attività dinanzi ai tribunali, ma anche all'attività dinanzi alle autorità amministrative e ai contatti con i detenuti. Questi tre problemi vanno esaminati singolarmente.

8 Per quanto riguarda l'attività dinanzi ai tribunali, la Commissione sostiene che l'obbligo di concertazione stabilito dall'art. 5 della direttiva può valere solo quando, in base al diritto interno dello Stato membro ospitante, la rappresentanza o la difesa di una parte in giudizio può essere assunta soltanto da un avvocato in qualità di mandatario ad litem o di difensore. In tutti i casi in cui l'assistenza obbligatoria di un avvocato non sia prescritta dalla normativa nazionale e in cui, di conseguenza, la parte possa difendersi da sè, o affidare la sua difesa ad una persona che non sia avvocato, l'avvocato prestatore di servizi dovrebbe poter rappresentare o difendere il cliente senza agire di concerto con un avvocato tedesco.

9 Il governo tedesco ribatte, richiamandosi alla lettera dell'art. 5 della direttiva, che si può imporre l'obbligo di concertazione per tutte le attività relative alla rappresentanza e alla difesa di un cliente da parte di un avvocato, indipendentemente dal fatto che rientrino o no nella sfera dell'assistenza obbligatoria. A questo proposito il governo tedesco fa notare che la normativa tedesca, non rendendo sempre obbligatoria l'assistenza di un avvocato, intende consentire alle parti di provvedere per-

sonalmente alla propria difesa. La questione se un terzo possa rappresentare professionalmente una parte dinanzi ai tribunali sarebbe disciplinata dalle disposizioni vigenti per talune professioni come quelle di notaio, di avvocato specialista in diritto brevettuale e di consulente fiscale; tuttavia, a prescindere dai casi così disciplinati, la legge tedesca in materia di assistenza giudiziaria (« Rechtsberatungsgesetz ») stabilirebbe il divieto generale di occuparsi professionalmente dell'assistenza in giudizio.

10 Si deve innanzitutto rilevare che, come il governo tedesco giustamente osserva, nella lettera dell'art. 5 della direttiva non si fa alcuna distinzione fra le attività degli avvocati che rientrano nella sfera dell'assistenza obbligatoria e quelle che non ne fanno parte; infatti, detto articolo si limita a consentire agli Stati membri di imporre agli avvocati prestatori di servizi l'obbligo di concertazione « per l'esercizio delle attività relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio di un cliente ».

11 Tuttavia, la predetta disposizione dev'essere esaminata nel contesto in cui è collocata. Infatti la direttiva, come emerge dal suo preambolo, contempla soltanto provvedimenti diretti a « facilitare l'esercizio effettivo » delle attività di avvocato a titolo di prestazione di servizi, dato che, in base al trattato, qualsiasi restrizione della libera prestazione di servizi è vietata sin dalla fine del periodo transitorio. Detto divieto implica l'abolizione di tutte le discriminazioni che colpiscono il prestatore a causa della sua cittadinanza o del fatto che egli è stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui dev'essere fornita la prestazione.

12 L'art. 60, 3° comma, del trattato precisa che il prestatore può, per l'esecuzione della prestazione, esercitare in via temporanea la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita, « alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini ». Da questa disposizione la Corte ha desunto (vedasi, in particolare, la sentenza 17 dicembre 1981, causa 279/80, Webb, Racc. pag. 3305) che, tenuto conto delle speciali caratteristiche di talune prestazioni di servizi, non si possono considerare incompatibili col trattato le condizioni specifiche imposte al prestatore di servizi che siano giustificate dall'applicazione di norme relative a questo tipo di attività; ma che, tuttavia, la libera prestazione dei servizi, in quanto principio fondamentale sancito dal trattato, può essere limitata solamente da norme giustificate dal pubblico interesse e obbligatorie nei confronti di tutte le persone che esercitino un'attività nel territorio dello Stato membro ospitante, e sempreché detto interesse

non risulti garantito dalle norme alle quali il prestatore di servizi è soggetto nello Stato membro in cui è stabilito.

13 La direttiva dev'essere interpretata alla luce di questi principi. L'art. 5 della stessa non può avere l'effetto di assoggettare l'avvocato prestatore di servizi a condizioni che non abbiano riscontro nelle regole professionali che si applicherebbero qualora non vi fosse alcuna prestazione di servizi ai sensi del trattato. Orbene, è assodato che nelle cause per le quali la normativa tedesca non prescrive l'assistenza obbligatoria dell'avvocato le parti possono difendersi da sè in giudizio; in relazione alle stesse cause la normativa tedesca consente inoltre che la difesa sia affidata ad una persona che non sia né avvocato né specialista, purché essa non agisca professionalmente.

14 Di conseguenza, nessuna considerazione di pubblico interesse può giustificare, per quanto riguarda le azioni giudiziarie per le quali non è prescritta l'assistenza obbligatoria dell'avvocato, l'obbligo di agire di concerto con un avvocato tedesco imposto ad un avvocato iscritto in un albo di un altro Stato membro e che presti i suoi servizi professionalmente.

15 Di conseguenza, l'avvocato prestatore di servizi, che peraltro deve rispettare in tutte le attività dinanzi ai tribunali tedeschi le norme professionali vigenti nella Repubblica federale di Germania, conformemente all'art. 4 della direttiva, non può essere obbligato dalla normativa tedesca ad agire di concerto con un avvocato iscritto presso l'organo giurisdizionale adito nell'ambito di cause per le quali detta normativa non prescrive l'assistenza obbligatoria dell'avvocato. La legge tedesca del 1980, poiché con i suoi termini generali estende l'obbligo di cui trattasi a dette cause, è in contrasto con la direttiva e con gli artt. 59 e 60 del trattato.

16 Per quanto attiene all'attività degli avvocati prestatori di servizi dinanzi alle autorità amministrative, la legge del 1980, in base al suo art. 4, n. 1, vige per i procedimenti amministrativi relativi a « illeciti penali, infrazioni minori, infrazioni disciplinari e inadempimento degli obblighi professionali ». A tale proposito, è sufficiente rilevare che le considerazioni sopra svolte circa l'attività dinanzi ai tribunali valgono pienamente anche in questo caso.

17 Per quanto riguarda, infine, i contatti con i detenuti, il governo tedesco presenta vari argomenti relativi alla responsabilità dell'avvocato nei confronti dei tribunali. Detti argomenti, che sono al centro della discussione sulle modalità della concertazione, vanno esaminati nell'ambito del secondo problema sollevato col presente ricorso.

18 Dalle considerazioni che precedono emerge che le censure della Commissione relative all'ambito della concertazione — eccezion fatta per la censura riguardante i contatti degli avvocati prestatori di servizi con i detenuti, che sarà esaminata in prosieguo — sono fondate.

B — Le modalità della concertazione

19 La Commissione rimprovera, in generale, alla Repubblica federale di Germania, di aver determinato, nella legge del 1980, il contenuto della nozione « concertazione » in modo tale che detta nozione eccede i limiti stabiliti dalla direttiva e dagli artt. 59 e 60 del trattato. In particolare essa critica le disposizioni relative alla prova della concertazione, alla funzione attribuita all'avvocato tedesco col quale dev'esservi concertazione nonché ai contatti dell'avvocato prestatore di servizi con i detenuti.

20 Secondo il governo tedesco, le modalità della concertazione contemplate dalla legge del 1980 sono la conseguenza diretta dell'art. 5 della direttiva, a tenore del quale l'avvocato tedesco con cui dev'esservi concertazione deve esercitare dinanzi alla giurisdizione adita ed è « in caso di necessità responsabile nei confronti di tale giurisdizione ». Orbene, un avvocato tedesco potrebbe assumere siffatta responsabilità soltanto qualora sia al corrente di tutti gli atti effettuati dall'avvocato prestatore di servizi, e qualora lo sia al momento opportuno, vale a dire prima che detti atti abbiano prodotto i loro effetti. Per questo motivo, l'avvocato tedesco dovrebbe partecipare costantemente al procedimento e siffatta partecipazione alla causa sarebbe possibile solo se il giudice adito possa accertarla in ogni momento e se l'avvocato tedesco sia presente nella fase orale del procedimento ed abbia la qualità di mandatario ad litem o di difensore.

21 Il governo tedesco sostiene inoltre che la libera prestazione di servizi non deve compromettere la buona amministrazione della giustizia. L'accesso illimitato di av-

vocati stranieri alle cause dinanzi ai giudici tedeschi potrebbe creare difficoltà dovute al difetto di conoscenza delle norme di diritto sostanziale e processuale applicate da detti giudici. Soltanto la partecipazione dell'avvocato locale sarebbe idonea a garantire un'adeguata presentazione al giudice della materia del contendere.

22 Per quanto riguarda il primo argomento del governo tedesco, si deve osservare che in effetti la direttiva non precisa affatto le espressioni « agire di concerto » e « responsabile (...) nei confronti di tale giurisdizione » di cui all'art. 5. Dette espressioni devono essere quindi interpretate tenendo conto dello scopo della direttiva, consistente nel « facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati ».

23 Di conseguenza, la direttiva, consentendo che le leggi nazionali impongano all'avvocato prestatore di servizi di agire di concerto con un avvocato locale, mira a mettere il prestatore di servizi in grado di assolvere i compiti affidatigli dal cliente nel rispetto del buon funzionamento della giustizia. Da questo punto di vista l'obbligo di agire di concerto con un avvocato locale mira a fornire al prestatore di servizi il sostegno necessario per agire in un sistema giurisdizionale diverso da quello che gli è familiare e a garantire al giudice adito che l'avvocato prestatore di servizi disponga effettivamente di detto sostegno e sia quindi in grado di rispettare pienamente le norme procedurali e deontologiche vigenti.

24 Sotto tale profilo, l'avvocato prestatore di servizi e l'avvocato locale, entrambi soggetti alle norme deontologiche vigenti nello Stato membro ospitante, devono essere considerati capaci di stabilire assieme, nel rispetto di dette norme deontologiche e nell'esercizio della loro autonomia professionale, le modalità di cooperazione adeguate al mandato loro affidato.

25 Questa considerazione non implica che non sia lecito ai legislatori nazionali stabilire l'ambito normativo generale della cooperazione fra i due avvocati. Occorre però che gli obblighi derivanti da dette norme non siano sproporzionati rispetto agli scopi, sopra definiti, del dovere di concertazione.

26 Orbene, si deve rilevare che la legge tedesca del 1980 impone ai due avvocati tenuti alla concertazione obblighi che eccedono quanto è necessario per conseguire detti scopi. Infatti, né la presenza costante dell'avvocato tedesco alla trattazione orale, né la condizione che detto avvocato sia a sua volta mandatario ad litem o difensore, né le particolareggiate disposizioni relative alla prova della concertazione sono, nella loro generalità, indispensabili o almeno utili affinché l'avvocato prestatore di servizi disponga del necessario sostegno.

27 Si deve aggiungere che l'art. 5 della direttiva, riferendosi alla « responsabilità » dell'avvocato locale, si riferisce, come si è sopra rilevato, alla responsabilità nei confronti del giudice adito e non nei confronti del cliente. Orbene, il problema dell'eventuale difetto di cognizioni in materia di diritto tedesco, invocato dal governo tedesco per giustificare i precetti della legge del 1980, rientra nell'ambito della responsabilità dell'avvocato prestatore di servizi nei confronti del cliente, il quale è libero di affidare la tutela dei suoi interessi all'avvocato di sua scelta.

28 Si deve precisare inoltre che non è fondato l'argomento del governo tedesco secondo cui soltanto la concertazione come prescritta dalla normativa tedesca consente di garantire che gli avvocati esercitino le loro attività in modo da mantenere un contatto sufficiente con i clienti e con le autorità giudiziarie. Infatti, come la Corte ha osservato nella sentenza 12 luglio 1984 (causa 107/83, Klopp, Racc. 1984, pag. 2971), i mezzi attuali di trasporto e di telecomunicazione consentono agli avvocati di garantire in modo idoneo i contatti necessari.

29 I motivi che inducono a considerare le modalità di concertazione stabilite dalla legge del 1980 incompatibili — perché sproporzionate — con la direttiva non valgono però allo stesso modo per quanto riguarda le disposizioni della suddetta legge relative alle visite ai detenuti. Infatti, dette visite hanno natura specifica, propria dei rapporti che si stabiliscono fra il detenuto e il giudice competente e che non sussistono nel caso di altri cittadini.

30 Inoltre si deve ammettere che imperiosi motivi — in particolare di pubblica sicurezza — la cui valutazione spetta allo Stato membro interessato, possono indurre detto Stato membro a disciplinare i contatti degli avvocati con i detenuti.

31 Queste considerazioni valgono anche per i casi in cui l'assistenza dell'avvocato non sia obbligatoria. Di conseguenza, si deve rilevare che la legge tedesca che impone l'obbligo di concertazione per quanto attiene ai contatti con i detenuti anche nei casi in cui non sia obbligatoria l'assistenza dell'avvocato non è, per questo motivo, in contrasto con la direttiva.

32 Tuttavia, siccome la legge tedesca prescrive che l'avvocato prestatore di servizi possa, in qualità di difensore, visitare un detenuto soltanto se accompagnato dall'avvocato tedesco con il quale agisce di concerto e possa corrispondere con un detenuto soltanto tramite detto avvocato tedesco, senza contemplare alcuna eccezione, neanche con l'autorizzazione del giudice oppure dell'autorità competente in materia di contatti con i detenuti, le restrizioni imposte da detta legge eccedono quanto è necessario per conseguire gli scopi legittimi perseguiti dalla stessa legge.

33 Pertanto le censure della Commissione relative alle modalità della concertazione sono fondate.

C — La territorialità della rappresentanza processuale

34 In base alla legge del 1980, l'art. 52, n. 2, della Bundesrechtsanwaltsordnung (legge federale relativa alla professione d'avvocato) deve applicarsi per analogia nei casi in cui è prescritta la rappresentanza da parte di avvocati iscritti all'albo dell'organo giurisdizionale adito. A norma del codice tedesco di procedura civile, detta rappresentanza è obbligatoria nei processi civili dinanzi ai Landgerichte e agli organi giurisdizionali superiori (Oberlandesgericht e Bundesgerichtshof), nonché dinanzi ai Familiengerichte (tribunali specializzati in materia di diritto di famiglia). Qualora l'assistenza dell'avvocato sia obbligatoria nelle cause dinanzi a detti tribunali, l'avvocato dev'essere quindi iscritto presso il tribunale adito. L'avvocato non iscritto ha solo la facoltà di presentare, con l'assistenza dell'avvocato iscritto, osservazioni nel corso della trattazione orale; la legge del 1980 pone l'avvocato prestatore di servizi nella stessa situazione.

35 La Commissione sostiene che l'art. 5 della direttiva consente unicamente di prescrivere che l'avvocato prestatore di servizi agisca di concerto con un avvocato iscritto presso l'organo giurisdizionale adito, ma non di limitare la prestazione di servizi

alla presentazione di osservazioni nella fase orale con l'assistenza dell'avvocato iscritto, come farebbe la normativa tedesca per tutti i giudici civili di una certa importanza. La Commissione aggiunge che, a suo avviso, la situazione dell'avvocato prestatore di servizi non è paragonabile a quella dell'avvocato tedesco, dato che la situazione dell'avvocato che effettua una prestazione in un altro Stato membro è caratterizzata dal fatto che egli non è stabilito in detto Stato e non è ivi iscritto presso alcun tribunale.

36 Il governo tedesco osserva che anche l'avvocato tedesco che non sia iscritto presso l'organo giurisdizionale adito deve limitare la sua partecipazione ai compiti contemplati dall'art. 52, n. 2, della Bundesrechtsanwaltsordnung e che, di conseguenza, l'avvocato prestatore di servizi non è svantaggiato rispetto all'avvocato stabilito nella Repubblica federale di Germania. Il principio della territorialità della rappresentanza processuale sarebbe stato introdotto nell'interesse della buona amministrazione della giustizia, poiché la « localizzazione » dell'avvocato sarebbe idonea a promuovere la comunicazione fra l'avvocato e il giudice adito e ad agevolare così lo svolgimento del processo.

37 Il governo tedesco aggiunge che, se l'avvocato prestatore di servizi fosse posto nella stessa situazione dell'avvocato iscritto presso l'organo giurisdizionale adito, gli avvocati tedeschi sarebbero svantaggiati rispetto ai loro colleghi stabiliti in altri Stati membri. Per chiarire il suo punto di vista, esso cita a mo' di esempio la situazione dinanzi al Bundesgerichtshof, Corte federale suprema in materia civile e penale: soltanto un gruppo ristretto di avvocati tedeschi specialisti in materia di « Revision » (ricorso in cassazione) è abilitato al patrocinio dinanzi a detto organo giurisdizionale e può quindi compiere tutti gli atti procedurali mentre, secondo la tesi della Commissione, qualsiasi avvocato stabilito in un altro Stato membro dovrebbe avere gli stessi diritti.

38 Da questa discussione emerge che si tratta essenzialmente di stabilire se la Repubblica federale di Germania abbia il diritto di assoggettare gli avvocati prestatori di servizi alla stessa disciplina che vale per gli avvocati tedeschi non iscritti. La questione non può essere risolta in base alle disposizioni della direttiva; essa dev'essere esaminata alla luce dei principi che disciplinano la libera prestazione di servizi a norma degli artt. 59 e 60 del trattato.

39 A questo proposito, si deve ricordare che, in base all'art. 59, tutte le restrizioni della libera prestazione dei servizi devono essere abolite, al fine di consentire in particolare al prestatore di servizi, come prescrive l'art. 60, 3° comma, di esercitare la sua attività nel paese in cui la prestazione è fornita alle stesse condizioni imposte da detto paese ai propri cittadini.

40 Queste disposizioni hanno principalmente lo scopo di consentire al prestatore di servizi di esercitare la sua attività nello Stato membro ospitante senza subire alcuna discriminazione rispetto ai cittadini di detto Stato. Esse, come la Corte ha precisato nella sentenza 17 dicembre 1981 (Webb, già citata), non implicano che qualsiasi disciplina nazionale che si applichi ai cittadini dello Stato ospitante e si riferisca di regola ad un'attività costante delle persone stabilite in detto Stato possa essere integralmente applicata anche ad attività, di carattere temporaneo, esercitate da persone stabilite in altri Stati membri.

41 Il principio dell'esclusività territoriale figurante nell'art. 52, n. 2, della Bundesrechtsanwaltsordnung fa parte per l'appunto di una disciplina nazionale che si riferisce di regola ad un'attività costante degli avvocati stabiliti nel territorio dello Stato membro interessato, i quali hanno tutti il diritto di essere iscritti presso un organo giurisdizionale tedesco, talvolta presso due, e di esercitare in detto Stato membro tutte le attività necessarie alla rappresentanza dei clienti e alla difesa degli interessi di questi. Per contro, l'avvocato prestatore di servizi che è stabilito in un altro Stato membro non si trova in una situazione che gli consenta di essere iscritto presso un organo giurisdizionale tedesco.

42 Di conseguenza, si deve constatare che il principio dell'esclusività territoriale non si può applicare ad attività di natura temporanea esercitate da avvocati stabiliti in altri Stati membri, poiché essi si trovano, sotto questo profilo, in condizioni di diritto e di fatto che non sono paragonabili a quelle che valgono per gli avvocati stabiliti nel territorio tedesco.

43 Ciò non toglie, però, che l'avvocato prestatore di servizi sia tenuto ad agire di concerto, nei limiti e secondo le modalità qui sopra definite, con un avvocato iscritto presso l'organo giurisdizionale adito.

44 Per quanto riguarda l'argomento del governo tedesco relativo alla situazione particolare dei procedimenti di « Revision » dinanzi al Bundesgerichtshof, si deve osservare che detta situazione non deriva dal principio d'esclusività territoriale di regola applicato nei confronti degli avvocati tedeschi. Infatti, ogni avvocato stabilito nel territorio tedesco deve essere iscritto nell'albo di un organo giurisdizionale tedesco, e l'iscrizione spetta di diritto e non è subordinata al rispetto di un numerus clausus, mentre per l'ammissione al patrocinio dinanzi al Bundesgerichtshof vigono criteri selettivi, nel senso che possono essere iscritti nell'albo speciale solo avvocati in possesso di una determinata esperienza o di competenze specifiche. Peraltro all'udienza la Commissione ha ammesso che gli argomenti che essa adduce a sostegno delle censure non valgono per la particolare situazione degli albi speciali, come quello del Bundesgerichtshof.

45 Con riserva di questa precisazione, le censure della Commissione, tenuto conto di quanto sopra rilevato, devono considerarsi fondate.

46 Si deve pertanto dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 59 e 60 del trattato CEE e dalla direttiva del Consiglio n. 77/249, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati,

— imponendo all'avvocato prestatore di servizi l'obbligo di agire di concerto con un avvocato stabilito nel territorio tedesco anche nei casi in cui il diritto tedesco non prescrive l'assistenza obbligatoria di un avvocato;

— prescrivendo che l'avvocato tedesco con il quale il prestatore di servizi deve agire di concerto sia a sua volta mandatario ad litem o difensore nell'ambito della causa;

— prescrivendo che l'avvocato prestatore di servizi possa intervenire all'udienza solo se accompagnato da detto avvocato tedesco;

— imponendo per la prova della concertazione fra i due avvocati modalità ingiustificate;

— imponendo, senza contemplare deroghe, all'avvocato prestatore di servizi l'obbligo di farsi accompagnare da un avvocato tedesco qualora visiti un detenuto e di corrispondere con un detenuto solo tramite detto avvocato tedesco;

— assoggettando gli avvocati prestatori di servizi al principio dell'esclusività territoriale stabilito dall'art. 52, n. 2, della Bundesrechtsanwaltsordnung.

Sulle spese

47 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La Repubblica federale di Germania, essendo rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) La Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 59 e 60 del trattato CEE e dalla direttiva del Consiglio n. 77/249, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati,

— imponendo all'avvocato prestatore di servizi l'obbligo di agire di concerto con un avvocato stabilito nel territorio tedesco anche nei casi in cui il diritto tedesco non prescrive l'assistenza obbligatoria di un avvocato;

— prescrivendo che l'avvocato tedesco con il quale il prestatore di servizi deve agire di concerto sia a sua volta mandatario ad litem o difensore nell'ambito della causa;

— prescrivendo che l'avvocato prestatore di servizi possa intervenire all'udienza solo se accompagnato da detto avvocato tedesco;

— **imponendo per la prova della concertazione fra i due avvocati modalità ingiustificate;**

— **imponendo, senza contemplare deroghe, all'avvocato prestatore di servizi l'obbligo di farsi accompagnare da un avvocato tedesco qualora visiti un detenuto e di corrispondere con un detenuto solo tramite detto avvocato tedesco;**

— **assoggettando gli avvocati prestatori di servizi al principio dell'esclusività territoriale stabilito dall'art. 52, n. 2, della Bundesrechtsanwaltsordnung.**

2) **La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.**

Mackenzie Stuart Bosco Moitinho de Almeida Koopmans Everling

Bahlmann Galmot Kakouris Joliet O'Higgins Schockweiler

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 25 febbraio 1988.

Il cancelliere

J.-G. Giraud

Il presidente

A. J. Mackenzie Stuart